

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. +39 011.562.24.68 – Fax +39 011.562.13.96

ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it

Cod. Fisc. 80089290011

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

REGOLAMENTO

(approvato nella riunione di Consiglio del 5 ottobre 2017 con Deliberazione n. 505)

Premessa

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, in coerenza con le linee di indirizzo definite annualmente, al fine di favorire l'interscambio professionale tra i suoi iscritti, l'approfondimento di tematiche di interesse ingegneristico e/o pubblico e con l'obiettivo di sollecitare e consentire una più diretta partecipazione degli iscritti alle sue attività, istituisce Commissioni consultive le cui funzioni vengono disciplinate con il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2357.

Art. 1 - LE COMMISSIONI - COMPITI ED ATTRIBUZIONI

Le Commissioni vengono istituite allo scopo di elaborare, studiare, approfondire e proporre al Consiglio, nell'ambito del settore di competenza specifica, azioni ed iniziative finalizzate a:

- formulare pareri non vincolanti, sulle materie di competenza, in risposta a richieste del Consiglio, sia dirette sia a seguito di quesiti proposti dagli iscritti o da altri Enti;
- coordinare con la Fondazione dell'Ordine l'organizzazione di corsi, seminari o altre iniziative legate all'aggiornamento professionale, anche fornendo - entro il 15 di ottobre di ogni anno - il proprio parere in merito alla pianificazione delle attività formative previste dalla Fondazione per l'anno successivo e supportando l'analisi dei fabbisogni;
- garantire una sempre maggior presenza degli ingegneri nelle iniziative pubbliche di confronto;
- evidenziare e trattare le problematiche che interessano la categoria attraverso l'esame e la formulazione di proposte riguardanti tematiche attinenti alla professione, alla luce dello sviluppo della tecnica, delle evoluzioni tecnologiche, dell'entrata in vigore di nuove leggi e/o regolamenti, dell'emanazione di norme e/o circolari tecniche e, in ogni caso, del verificarsi di qualsiasi evento per il quale sia ritenuto opportuno intraprendere un'attività di studio e/o di approfondimento, nell'interesse generale della collettività;
- stimolare la definizione di una regolamentazione nazionale, che - nell'ambito delle attività di lavoro come dipendente, libero professionista o imprenditore - attribuisca la giusta rilevanza ed i connessi riconoscimenti, non solo di carattere economico, alle assunzioni di responsabilità proprie delle attività ingegneristiche;
- attuare secondo le indicazioni del Consiglio ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per meglio perseguire gli scopi istitutivi dell'Ordine;

- elaborare almeno un articolo all'anno da inviare alla Commissione Redazione e Relazioni Esterne.

Per ogni Commissione vengono nominati il Consigliere Referente e il Coordinatore e, se del caso, il Vice Coordinatore e il Segretario¹, come nel seguito definiti.

Art. 2 - COMMISSIONI STRATEGICHE

Alcune Commissioni sono considerate strategiche in quanto trattano argomenti trasversali alla professione ovvero coinvolgono l'ordinario funzionamento dell'Ordine o, ancora, il rapporto dello stesso con attori esterni.

Le Commissioni strategiche sono elencate e descritte nel seguito:

- Pareri (Parcelle e Parametri)
- Protezione Civile
- Designazioni e Competenze
- Redazione e Relazioni esterne
- Esami di Stato

Il Coordinatore delle Commissioni strategiche è un Consigliere.

Le Commissioni strategiche non sono aperte a tutti gli iscritti; la partecipazione è autorizzata da apposita delibera di Consiglio.

Gli iscritti che desiderano parteciparvi devono presentare richiesta alla Segreteria.

Il Consiglio prenderà in esame la richiesta e darà riscontro al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Altre Commissioni strategiche potranno essere attivate, a seguito di delibera di Consiglio e conseguente aggiornamento del Regolamento stesso.

2.1 Commissione Pareri (Parcelle e Parametri)

La Commissione rilascia pareri sulla rispondenza ai dispositivi di legge vigenti.

Può predisporre parere consultivo per le Pubbliche Amministrazioni circa l'adeguatezza dei corrispettivi da indicare nei bandi.

Fornisce consulenza agli iscritti circa l'applicazione dei parametri e la determinazione dei compensi.

2.2 Commissione Protezione Civile

La Commissione collabora con le strutture di Protezione Civile coordinando i gruppi di iscritti che volontariamente intervengono in caso di calamità.

Compiti della Commissione sono:

- coordinare le attività dei volontari;
- organizzarne la relativa formazione;
- gestire le tematiche relative alla Protezione Civile.

2.3 Commissione Designazioni e Competenze

Alla Commissione è affidato il compito di:

- definire ed aggiornare i campi di competenze;
- proporre al Consiglio la designazione delle terne di collaudo statico e la nomina di Esperti nei campi di competenza;

¹ Nel seguito, se non diversamente specificato, il termine Segretario indica il Segretario di Commissione, non il Consigliere Segretario dell'Ordine

- proporre al Presidente ed al Consigliere Segretario le risposte da fornire a quesiti/richieste presentate dagli iscritti su questioni afferenti le competenze professionali;
- segnalare al Presidente eventuali interventi presso iscritti, Amministrazioni, Enti, ecc. in ordine alla tutela delle competenze degli ingegneri.

Le richieste di terne dovranno pervenire, debitamente sottoscritte dal richiedente, tramite fax, posta ordinaria e/o elettronica.

2.3.1 Formazione degli elenchi dei collaudatori e degli Esperti nei campi di competenze

Tutti gli iscritti, fermi restando i limiti consentiti dalla vigente legislazione, possono richiedere di essere inseriti negli elenchi per la designazione delle terne di collaudo statico e/o la nomina di Esperto nei campi di competenza.

Periodicamente la Segreteria provvede a divulgare l'invito agli iscritti per segnalare la disponibilità ad essere inseriti nei suddetti elenchi.

La Commissione provvede, sulla base delle richieste pervenute, all'inserimento dei nominativi negli elenchi delle rispettive competenze, previa verifica da parte della Segreteria dei requisiti di ammissibilità, nonché delle evidenze curriculari da parte della Commissione.

Le richieste di inserimento devono avvenire tramite apposita modulistica disponibile sul sito.

2.3.2 Modalità per la designazione delle terne di collaudo statico e per la nomina di Esperti nei campi di competenza

La Commissione è autorizzata all'utilizzo degli elenchi dei Collaudatori ed Esperti dopo l'avvenuta:

- ratifica degli elenchi da parte del Consiglio;
- pubblicizzazione degli elenchi agli iscritti, anche mediante inserimento sul sito dell'Ordine.

Per le proposte di designazione dei Collaudatori viene utilizzato uno specifico programma software che, con modalità casuale, estrae i nominativi dagli elenchi di cui al punto 2.3.1 che precede. La procedura di sorteggio viene adottata per le terne e prevede che, a seguito dell'estrazione di cui sopra, il nominativo non venga reinserito fino al completamento dei rispettivi elenchi.

La designazione delle terne di collaudo e la nomina degli Esperti vengono formalizzate al richiedente solo dopo approvazione da parte del Consiglio e previo accertamento, da parte della Segreteria, dei requisiti (non possono essere designati gli iscritti soggetti a procedimenti disciplinari o non in regola con la quota d'iscrizione e/o con gli adempimenti in materia di formazione obbligatoria - CFP).

2.3.3 Casi particolari

In caso di difficoltà di reperimento di Esperti e/o richieste di interventi ritenuti di particolare complessità, la designazione dei nominativi potrà essere effettuata direttamente dal Consiglio.

2.3.4 Nomina di Consiglieri dell'Ordine, della Fondazione o del Consiglio di Disciplina

La Commissione può segnalare i nominativi di Consiglieri dell'Ordine, Consiglieri della Fondazione dell'Ordine o Consiglieri del Consiglio di Disciplina solo per incarichi che esplicitamente non prevedano la corresponsione di onorari.

2.4 Commissione Redazione e Relazioni esterne

La Commissione assolve alle mansioni previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 smi, ivi compresa la comunicazione digitale.

2.5 Commissione Esami di stato

L'Ordine, con la collaborazione del Politecnico di Torino e/o altri Enti, organizza periodicamente corsi di preparazione agli esami di stato e di introduzione alla professione.

Art. 3 - ISTITUZIONE E SCIoglIMENTO DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni sono istituite autonomamente dal Consiglio, in base alle istanze raccolte dagli iscritti oppure in base agli obiettivi che il Consiglio ritiene di perseguire.

Ad integrazione delle Commissioni individuate dal Consiglio, gruppi di almeno cinque iscritti possono proporre liberamente al Consiglio medesimo l'istituzione di nuove Commissioni, per i vari settori di attività o interesse professionale, con il solo obbligo di corredare la proposta con idonea documentazione, che dovrà necessariamente comprendere il progetto finalizzato che individui gli obiettivi, di interesse della categoria, da perseguire.

L'istituzione e la composizione di una nuova Commissione sarà approvata con delibera del Consiglio e resa pubblica per la necessaria visibilità, trasparenza e risonanza dell'attività dell'Ordine, secondo gli usuali mezzi di comunicazione interna ed eventualmente esterna.

Lo scioglimento di una Commissione potrà avvenire, previa delibera di Consiglio, qualora:

- il Consiglio ne ravvisi un indirizzo contrario agli scopi prefissati o lesivo all'immagine dell'Ordine;
- la Commissione non si riunisca per più di 6 mesi consecutivi: in questo caso il Consigliere Referente provvederà a convocarla e a definire con i componenti se sia opportuno sciogliere la Commissione o se la stessa possa proseguire la propria attività, fermo restando che in caso di assenza di tutti i componenti la Commissione si intende automaticamente decaduta ed il Consigliere Referente riferirà al Consiglio per la ratifica dello scioglimento;
- una Commissione raggiunga un numero inferiore a 5 iscritti.

Art. 4 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Ogni iscritto ha libero accesso alle Commissioni per offrire la propria disponibilità e contributo per la promozione degli interessi dell'Ordine e della categoria.

Ogni iscritto che intende partecipare ai lavori di una Commissione deve informare la Segreteria tramite lettera, email o servizio on-line, al fine di essere inserito tra i componenti della Commissione stessa ed essere così convocato in occasione delle riunioni.

Ogni Commissione è presieduta dal Coordinatore.

L'elenco dei componenti è gestito dalla Segreteria e le presenze/assenze sono tenute e registrate dal Segretario.

Un componente di una Commissione decade per:

- espressa volontà;
- ragioni di incompatibilità con gli scopi della stessa;
- decisione presa a maggioranza dagli altri Componenti, con giustificate e motivate ragioni;
- assenza per più di 3 sedute consecutive senza giustificato motivo.

Art. 5 - INSEDIAMENTO E DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI

Ciascuna Commissione si insedia a seguito della delibera di istituzione dell'Ordine e dura in carica, conseguentemente, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Ciascuna Commissione sarà convocata in prima seduta dal Consigliere Referente, per acquisire le informazioni eventualmente necessarie per proporre al Consiglio il nominativo del Coordinatore. Al decadere del Consiglio, le Commissioni proseguiranno i propri lavori limitatamente alle sole attività già pianificate e verbalizzate; ogni altra attività sarà sospesa fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 6 - CONSIGLIERE REFERENTE DI COMMISSIONE

Il Consiglio provvede a conferire ai singoli Consiglieri l'attribuzione di "Consiglieri Referenti di Commissione" con il compito di raccordo tra il Consiglio e le attività di ciascuna Commissione, nonché di contribuire alla definizione ed alla scelta dei progetti finalizzati, degli obiettivi e delle linee guida; il Consigliere Referente, inoltre, riferisce periodicamente al Consiglio in merito allo stato di avanzamento dei lavori della Commissione.

I Consiglieri Referenti sono componenti di diritto delle Commissioni a loro assegnate.

Il Consigliere Referente decade dal proprio compito al termine del mandato consiliare. La sua eventuale sostituzione anticipata è disposta con delibera di Consiglio a seguito di richiesta del Consigliere stesso oppure per comprovati e giustificati motivi.

Il Consigliere Referente (o, previo mandato, il Coordinatore) rappresenta la Commissione per le iniziative pubbliche con Enti istituzionali, Organizzazioni e Rappresentanze sociali.

Laddove il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, può nominare più di un Consigliere Referente per ogni Commissione.

Art. 7 - COORDINATORE DI COMMISSIONE

Il Coordinatore di ciascuna Commissione viene nominato dal Consiglio, su proposta del Consigliere Referente e sentiti i componenti della Commissione; il Coordinatore può coincidere con il Consigliere Referente.

Il Coordinatore della Commissione assolve a funzioni di rappresentanza e di coordinamento della Commissione stessa; opera in stretto collegamento ed in sintonia con il Consigliere Referente e risponde del proprio operato al Consiglio.

Il Coordinatore fa propria la "mission", le linee di indirizzo e la strategia del Consiglio e propone annualmente progetti coerenti, organizzando i lavori in armonia con il Consigliere Referente e con la Fondazione dell'Ordine, indicando i termini temporali entro cui i progetti dovranno essere portati a conclusione.

Il Coordinatore predispone l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, tiene l'elenco dei componenti della Commissione e conduce i lavori della Commissione

Delle singole sedute viene redatto idoneo verbale riportante l'elenco degli argomenti trattati, le proposte e/o le richieste al Consiglio e le determinazioni assunte, da pubblicare entro 10 gg lavorativi sul sito a cura della Segreteria.

Con cadenza quadrimestrale il Coordinatore relaziona al Consiglio sull'andamento dei lavori della Commissione con una sintetica nota contenente le attività svolte, quelle ancora da svolgere, eventuali difficoltà incontrate nel raggiungimento degli obiettivi, ecc.

Il Coordinatore decade dalla carica alla scadenza del mandato, coincidente con la prima convocazione della Commissione da parte del Consigliere Referente nominato da un nuovo Consiglio, nonché a seguito di provvedimento del Consiglio per comprovate e motivate ragioni, ovvero su specifica richiesta del Coordinatore stesso.

Art. 8 - VICE COORDINATORE DI COMMISSIONE

Ogni Commissione può sottoporre al Consiglio la nomina di un Vice Coordinatore che, in caso di assenza del Coordinatore, presiede le riunioni della Commissione.

Art. 9 - SEGRETARIO DI COMMISSIONE

Il Coordinatore può nominare, anche a rotazione, un Segretario di Commissione.

Il Segretario svolge funzioni di carattere operativo in stretto collegamento e sintonia con il Coordinatore, collabora con il Coordinatore per lo sviluppo di tutte le iniziative e per la predisposizione di tutte le misure operative necessarie ad assicurare il buon funzionamento della Commissione stessa.

Il Segretario redige i verbali delle sedute della Commissione e, previa approvazione del Coordinatore e del Consigliere Referente, li trasmette alla Segreteria per la loro archiviazione e pubblicazione.

Art. 10 - RIUNIONI E ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

Ogni Coordinatore propone alla Segreteria, in accordo con il Consigliere Referente e sentiti i vari componenti, il calendario delle riunioni, fissandone i giorni e gli orari di inizio e di termine di ciascuna seduta.

La convocazione di ciascun componente della Commissione avviene a cura del Coordinatore tramite la Segreteria; i componenti impossibilitati a partecipare ad una seduta devono informare tempestivamente la Segreteria.

Ciascuna seduta è valida se la riunione è stata regolarmente convocata, mediante avviso a tutti i suoi componenti, e se è presente il Coordinatore o il Vice Coordinatore o il Consigliere Referente.

Le Commissioni dovranno adoperarsi per coinvolgere i territori, anche prevedendo sessioni in sedi diverse da quelle dell'Ordine.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio ed abroga e sostituisce qualsiasi preesistente Regolamento in materia.